

**Classificazione del documento: Consip Public**

**Oggetto: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT – ID 1771**

**I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)**

\*\*\*

### **CHIARIMENTI**

#### **1) Domanda**

Considerato che:

- ai fini della partecipazione alla gara in oggetto il Bando prevede (sez. III.1.2) come capacità economica e finanziaria di “a) aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di servizi di monitoraggio di contratti ICT, non inferiore a Euro 1.000.000,00 IVA esclusa”;
- il Disciplinare al § 9.1, punto c), pagg. 42 e 43, recita: “Ai sensi della Circolare AgID n.4 del 15 dicembre 2016, la Commissione procede all'esclusione nei seguenti casi: ....omissis.... c. attività non marginale come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati. A tal fine si considerano incompatibili le società che, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, abbiano svolto attività di sviluppo, manutenzione, customizzazione, assistenza o manutenzione hardware e software, fornitura di licenze o apparati hardware per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo (valori calcolati al netto di IVA) relativamente alla sola componente ICT. Ai fini del computo della soglia del 30%, si considerano tutte e sole le forniture di servizi ICT svolte nell'anno e quelle relative all'erogazione di servizi di forniture come sopra indicato. Sono escluse e non considerate ai fini del calcolo sopra indicato le attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzata al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione”;
- il Disciplinare al § 9.3, pag. 47, richiama l'allegato 10 nel quale l'operatore deve riportare l'elenco degli incarichi svolti nell'ultimo triennio dichiarando – tra le altre – le attività compatibili con il monitoraggio di cui al punto precedente.

Considerato, altresì, che:

- il D.Lgs. n. 179/2016 ha abrogato l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 che definiva il monitoraggio dei contratti di grande rilievo. Come conseguenza, risultano decadute le precedenti Circolari sull'argomento

(AIPA/CR/16, AIPA/CR/17, AIPA/CR/38, AIPA/CR/41). La regolamentazione del “monitoraggio sull’esecuzione dei contratti” si rinviene allo stato nella Circolare AgID n. 4 del 15 dicembre 2016, a mente della quale (§ 7, punto 7) sono definite le “attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzata al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione”.

In considerazione di tutto quanto sopra, si chiede di confermare che, anche al fine di determinare una più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, il fatturato specifico di cui alla sez. III.1.2 del Bando di gara s’intende riferito anche ad attività assimilabili al monitoraggio o comunque con questo compatibili, quali quelle richiamate nella Circolare AgID n. 4 del 15 dicembre 2016.

### **Risposta**

Si conferma che, ai fini della realizzazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando («*aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di servizi di monitoraggio di contratti ICT, non inferiore a Euro 1.000.000,00 IVA esclusa*») si considerano utili le attività compatibili con il monitoraggio individuate dal par. 7.7 della Circolare AgID 15 dicembre 2016 n. 4 e recepite nel par. 9.1 del Disciplinare di gara («*la consulenza finalizzata al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione*»).

### **2) Domanda**

Con la presente si chiede di confermare che non osta alla partecipazione alla gara l'avere in corso attività di subappalto in taluno dei contratti da monitorare, non essendo tale fattispecie ricompresa tra le cause di incompatibilità previste dalla disciplina di gara e dal punto 7 della circolare Agid n. 4 del 15.12.2016".

### **Risposta**

Considerata la particolare natura dell’attività di monitoraggio, che consiste nella verifica e nella valutazione delle prestazioni di determinati contratti, l’operatore chiamato ad effettuare detta attività, anche alla luce della generale *ratio* sottesa alle cause di incompatibilità previste dalla Circolare AgID 15 dicembre 2016 n. 4, non può che essere un soggetto diverso dal soggetto che, a qualsiasi titolo, svolge le prestazioni oggetto di verifica e monitoraggio, ivi compreso quanti effettui le prestazioni da monitorare in ragione di un rapporto di subappalto. Ne consegue che la condizione descritta in domanda osta alla partecipazione alla presente procedura.

### **3) Domanda**

Spett.le Consip S.p.A., con riferimento alla procedura in oggetto: 1) il Disciplinare di Gara al Par. 9.1, lettera b., pag. 42 riporta che, ai sensi della Circolare AgID n.4 del 15 dicembre 2016, la Commissione procede

all'esclusione se esiste un "legame di dipendenza con i fornitori dei contratti da monitorare, come individuati nel paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico".2) il Capitolato Tecnico al Par. 3.3, pag. 14 riporta, inoltre, testualmente che "qualora in relazione ai due punti che precedono dovesse rilevarsi – e, comunque, in ogni caso, nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse verificarsi – una condizione di incompatibilità ai sensi della Circolare AgID n. 4 del 15 dicembre 2016 tra l'Aggiudicatario della presente iniziativa e il Fornitore di uno o più contratti, le relative attività di monitoraggio saranno escluse dal perimetro della fornitura e svolte direttamente da INAIL". Si chiede a Codesta Amministrazione di confermare che, fermo restando tutti i requisiti di gara e i vincoli definiti dalla Circolare AgID n.4/2016 (tra cui in particolare "l'attività non marginale come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati"), la previsione di cui al Par. 3.3, pag. 14 del Capitolato Tecnico superi la previsione di cui al Par. 9.1, lettera b., pag. 42 del Disciplinare di Gara, non costituendo, pertanto, motivo di esclusione dalla gara il legame di dipendenza tra l'Aggiudicatario della presente iniziativa e il Fornitore di uno o più contratti elencati al par. 3.3 del Capitolato Tecnico, poiché in tal caso "le relative attività di monitoraggio saranno escluse dal perimetro della fornitura e svolte direttamente da INAIL".

#### **Risposta**

Non si conferma.

Il par. 3.3 del Capitolato Tecnico individua l'elenco dei contratti oggetto di monitoraggio e, di conseguenza, quello dei relativi fornitori, necessario a verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della Circolare AgID 15 dicembre 2016 n. 4.

L'ipotesi di "*legame di dipendenza con i fornitori da monitorare*", come sopra individuati, realizza una causa di esclusione ai sensi del par. 9.1 del Disciplinare di Gara (segnatamente al punto b. di pag. 42).

La previsione contenuta nell'ultimo punto di pagina 14 del Capitolato Tecnico – che consente di escludere dal perimetro della fornitura le attività di monitoraggio per le quali intervenga successivamente una condizione di incompatibilità – riguarda esclusivamente le ipotesi di incompatibilità sopravvenute alla stipula, come chiaramente evidenziato dalle locuzioni "*in relazione ai due punti che precedono*" ed "*e, comunque, in ogni caso, nel corso dell'esecuzione*".

Patrizia Bramini  
(Responsabile Sourcing ICT)